

Il rientro dei capitali/2 PAESI NON COLLABORATIVI



Esclusi dalla regolarizzazione. Dagli Stati (ex) black list non è possibile accedere all'iter semplificato

Tre esempi passo per passo

Come regolarizzare le attività detenute in Svizzera

1 CONTO CORRENTE

Il signor Rossi è titolare in Svizzera di:

deposito titoli → 500.000 euro → **liquidità** → 50.000 euro

Deve andare in una banca italiana, dove deve compilare e firmare la dichiarazione riservata.

Deve poi dare ordine alla banca svizzera di bonificare alla banca italiana la liquidità e di trasferire i titoli e alla banca italiana di pagare per

- imposta straordinaria il → 5% (27.500 euro)

Sui redditi maturati all'estero nel 2009 (in ipotesi, 11.000 euro) il cliente incarica la banca italiana di pagare a titolo di

- imposta sostitutiva il → 12,5%

2 METALLI PREZIOSI

Il signor Bianchi tiene in una cassetta di sicurezza a Ginevra

lingotti d'oro del valore di → 100.000 euro

Aprire un conto metalli (analogo a un dossier titoli: così come la banca tiene i titoli del cliente presso di sé e li inserisce in un "cassetto virtuale" denominato dossier titoli, altrettanto accade con i metalli preziosi) presso la banca straniera, deposita su questo conto l'oro dopo aver aperto la cassetta preferibilmente alla presenza di un notaio.

Deve poi recarsi in una fiduciaria italiana (solo le fiduciarie si possono occupare di intestarsi un conto metalli presso una banca svizzera), compilare e firmare la dichiarazione riservata, aprire un mandato fiduciario e dare istruzione alla fiduciaria di aprire un conto metalli presso la banca estera.

Infine dà ordine alla banca estera di trasferire l'oro da un conto metalli all'altro e dà ordine alla fiduciaria italiana di pagare

- imposta straordinaria del → 5% (5.000 euro)

3 IMMOBILI

Il signor Verdi è proprietario di un immobile a St. Moritz, non locato ma tenuto a disposizione

valore immobile → 3.000.000 euro

Poiché "scudare" l'immobile svizzero mediante trasferimento di quote a una società è praticamente impossibile (come spiegato nei servizi in pagina), per ottenere lo stesso scopo può utilizzare l'escamotage "operativo" autorizzato dalle Entrate con circolare 49/E 2009. Deve dare mandato a una fiduciaria italiana di amministrare l'immobile. A questo scopo compila e firma la dichiarazione riservata presso la fiduciaria italiana, che riceve dal cliente l'ordine di versare

- l'imposta sostitutiva del → 5% (15.000 euro)

Il contribuente non dovrebbe indicare l'immobile nel quadro RW della dichiarazione dei redditi 2010 per il 2009, ma il punto va chiarito dalle Entrate

Dalla Svizzera scudo con trappole

Senza problemi il rimpatrio effettivo ma quello «giuridico» è spesso complicato

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani
Fabrizio Vedana

Il conto alla rovescia per la chiusura dello scudo fiscale (salvo proroghe o successive riaperture) lascia ormai poco tempo alle decisioni dei contribuenti interessati. Tuttavia molti sono quelli che ancora non hanno fatto la scelta finale, soprattutto quando i beni da fare emergere sono situati in Svizzera. Dall'estate a oggi, infatti, tra Italia e Confederazione elvetica è in atto un braccio di ferro che ha visto molti colpi di scena sia a livello di rapporti intergovernativi, sia tra contribuenti e operatori bancari coinvolti.

Alla fine, però, resta il dato: la regolarizzazione dei beni "in loco" è esclusa per i paesi non collaborativi, come appunto la Svizzera eccetto, quando possibile, il caso di "rimpatrio giuridico". Ma andiamo con ordine.

Attività trasportabili

Per le attività fisicamente trasportabili, quali quelle finanziarie (come i conti correnti, i depositi titoli, le gestioni patrimoniali, eccetera) l'unico reale problema è il calcolo di convenienza che il contribuente opera.

Ovvero se gli convenga rischiare i futuri accertamenti del fisco lasciando la cosa come stanno, oppure pagare il 5% e trasferire tutto in Italia. La procedura in questo caso non presenta difficoltà particolari: come confermato dalle Entrate nella circolare 43/E del 10 ottobre 2009, il rimpatrio può essere "effettivo" o "giuridico".

Nel primo caso (rimpatrio effettivo) il contribuente interessato si reca in Italia presso un intermediario abilitato (una banca, una Sim o una società fiduciaria) dove sottoscrive un'apposita dichiarazione riservata (che resta cioè sconosciuta al fisco italiano) e conferisce all'intermediario stesso l'incarico a ricevere il denaro e gli strumenti finanziari esistenti presso l'inter-

mediario svizzero. L'intermediario svizzero effettua poi il trasferimento a quello italiano su ordine del cliente.

La dichiarazione riservata serve a identificare le attività provenienti dall'estero e a dichiararne il valore, per mettere l'intermediario italiano nella condizione di versare l'imposta dovuta per conseguire l'effetto scudo.

Il contribuente italiano può anche raggiungere lo stesso obiettivo mediante il trasporto fisico del denaro e delle altre attività finanziarie con relativo passaggio della frontiera italo-svizzera. Per questo "trasporto al seguito" trova applicazione l'ordinaria disciplina in materia di monitoraggio fiscale dettata dagli articoli 3 e seguenti del Dlg 195/2008, secondo la quale il soggetto interessato deve dichiarare all'agenzia delle Dogane l'operazione di trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie di importo pari o superiore a un milione euro.

Questa dichiarazione può essere trasmessa alle Dogane in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera ovvero può essere consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o in quelli limitrofi.

Lo scudo si può effettuare anche lasciando all'estero le attività irregolarmente posizionate in Svizzera e utilizzando la procedura del rimpatrio "giuridico".

In questa ipotesi il contribuente deve incaricare una società fiduciaria italiana di diventare intestataria del conto o della gestione di cui l'interessato è titolare presso la banca svizzera. In questo modo le attività finanziarie non vengono rimpatriate fisicamente ma diventano comunque rilevanti per il fisco italiano, anche se il contribuente rimane schermato dietro la società fiduciaria.

La fiduciaria in futuro sosterà per conto del contribuente, ma in nome proprio, la tassazione derivante dalle attività fatte oggetto di emersione.

Beni non trasportabili


Per quanto riguarda, invece, i beni fisicamente non trasportabili - come gli immobili o, in certi casi, le opere d'arte o i lingotti d'oro - si può ricorrere solo al rimpatrio "giuridico".

La Svizzera, come detto, è esclusa dall'applicabilità della regolarizzazione che è la procedura di scudo tipica in questi casi e che consiste in una fotografia dei beni estero-vestiti e nel loro successivo inserimento in dichiarazione. Ne deriva che chi vuole effettuare lo scudo deve fare i conti con questa impossibilità e con le complicazioni che derivano dal rimpatrio giuridico indicate negli altri articoli di questa pagina. Va subito anticipato che per quanto riguarda i beni immobili gli ostacoli sono tali da rendere poco conveniente e quasi impossibile l'utilizzo.

busani@notario-busani.it
vedana@unione-fiduciaria.it

Il mappamondo fiscale

Stati nei quali si può effettuare sia il rimpatrio che la regolarizzazione: per differenza si identificano i Paesi non collaborativi



Oro e opere d'arte. Attenzione alle regole doganali

Lingotti custoditi nel «conto metalli»

Quando oggetto di scudo sono l'oro e le opere d'arte possedute all'estero violando le norme sul monitoraggio, non si può effettuare l'operazione di regolarizzazione lasciando questi beni in Svizzera, eccetto l'ipotesi di rimpatrio "giuridico". Le alternative che il contribuente ha a sua disposizione sono le seguenti:

a) vendere i beni e "scudare" la somma di denaro che rinviene dalla vendita;

b) rimpatriare i beni, cioè riportarli fisicamente in Italia, se siano trasportabili;

c) lasciarli all'estero ed effettuare l'operazione di rimpatrio "giuridico".

Nel primo caso il contribuente, dopo aver completato la vendita dei beni, può presentarsi a un intermediario italiano (banca, fiduciaria o Sim e così via) ed effettuare lo scudo fiscale mediante la compilazione e la sottoscrizione della relativa dichiarazione riservata; l'intermediario italiano, infine, riceve la trasmissione del denaro effettuata in via telematica dall'in-

termediario estero. Se il contribuente decide, invece, di riportare fisicamente in Italia il denaro derivante dalla vendita di questi beni, deve transitare alla dogana italiana e dichiarare la consistenza dei beni che porta con sé; quindi deve consegnare questa dichiarazione quando si presenta a un intermediario italiano per poter usufruire dello scudo.

Il denaro ricavato dalla vendita può anche essere lasciato all'estero ricorrendo al cosiddetto rimpatrio "giuridico": in questo caso, una società fiduciaria italiana viene incaricata di aprire, per conto del cliente, un conto presso la banca estera sul quale far affluire il denaro che il cliente ha ricavato dalla vendi-

IL FUNZIONAMENTO

L'intermediario incaricato

deve attivare un deposito ad hoc in una banca oltreconfine

ta e che è depositato presso una banca estera.

Nel caso in cui il contribuente intenda riportare fisicamente in Italia l'oro e le opere d'arte, occorre attenersi a poche ma importanti regole di tipo doganale che sono state oggetto di una recente nota dell'agenzia delle Dogane. Inoltre, se si tratta di opere sottoposte a vincoli di trasferimento, occorre rispettare anche le prescrizioni del codice per i beni culturali.

Nell'ultimo caso (rimpatrio "giuridico"), il contribuente deve conferire mandato a una società fiduciaria italiana perché provveda agli adempimenti fiscali finalizzati al controllo delle operazioni che si realizzano successivamente al rimpatrio, come confermato dalle Entrate nella propria circolare 43/E del 10 ottobre scorso. In particolare, il bene deve essere consegnato dal contribuente interessato alla fiduciaria italiana per essere immesso in un deposito appositamente accessibile a nome della fiduciaria stessa, anche senza dover

procedere al materiale rientro del bene stesso nel territorio dello Stato.

Nel caso di un'opera d'arte, questo avviene mediante la sottoscrizione, da parte della fiduciaria, di un contratto di deposito con un operatore specializzato nella conservazione e custodia di opere d'arte.

Per i lingotti d'oro, invece, la fiduciaria apre, in una banca svizzera, un apposito "conto metalli" (l'equivalente di un conto titoli, cioè il "cassetto digitale" in cui si prende in carico l'oro del cliente) sul quale fare affluire l'oro che il contribuente deve aver avuto cura di trasferire preventivamente in un "conto metalli" a lui personalmente intestato.

Infine, in ogni caso, alla luce della circolare 49/E del 23 novembre 2009, il contribuente può valutare la possibilità di conferire a una società fiduciaria italiana un incarico di amministrazione dei beni senza dover quindi effettuare alcun cambio di intestazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Norme italiane ed elvetiche. L'intreccio

Percorso standard di fatto inapplicabile agli immobili

Sanatoria sugli immobili "svizzeri" a ostacoli. L'incrocio tra le disposizioni sullo scudo fiscale per i paesi non collaborativi e le leggi elvetiche rendono infatti assai complesso regolarizzare questo tipo di posizioni. Vediamo perché e quali sono i comportamenti più utili al contribuente.

Come confermato anche dalla circolare delle Entrate 43/E del 10 ottobre 2009, gli immobili all'estero posseduti dal contribuente italiano al 31 dicembre 2008 in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale sono compresi tra i beni che possono essere oggetto dello scudo fiscale (in quanto investimenti esteri di natura non finanziaria).

Lo scudo degli immobili - in generale - può essere effettuato mediante regolarizzazione (emersione agli occhi del fisco italiano e loro successiva inclusione nelle future dichiarazioni dei redditi) o mediante rimpatrio "giuridico". Ma se - come detto - l'immobile è in Svizzera, paese che non garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa, si può utilizzare solo la seconda opzione.

Il rimpatrio giuridico (si veda sempre la circolare 43/E) consiste nel conferimento dell'immobile in una società costituita nello stesso paese in cui l'immobile è ubicato e nel conseguente rimpatrio delle partecipazioni della società conferitaria. Ci sono però due condizioni da rispettare:

1) il soggetto che fa il rimpatrio deve essere il proprietario delle attività conferite;

2) la società conferitaria non deve risultare intestataria di altri beni.

L'effettuazione di questa forma di rimpatrio non è però agevole. A parte i costi - relativi all'assistenza professionale e alla fiscalità, diretta o indiretta - della procedura da compiere, con particolare riferimento alla Svizzera la vicenda è complicata dal fatto che sia il trasferimento di immobili di natura abitativa sia la sola intestazione fiduciaria di quote di società immobiliari sono subordinati a una preventiva autorizzazione dell'autorità cantonale svizzera, come prescritto dalla legge federale elvetica del 16 dicembre 1983 (la cosiddetta "Lafe").

Questa legge limita dunque l'acquisto immobiliare in Svizzera degli stranieri, salvo che si tratti di immobili a destinazione commerciale-industriale; soltanto infatti si viene rilasciata questa autorizzazione se è possibile ottenere l'iscrizione del trasferimento dell'immobile a una persona fisica non svizzera nell'apposito registro fondiario.

A questa autorizzazione, come detto, non si sfugge nemmeno se oggetto di trasferimento a stranieri siano le quote di partecipazione al capitale di una società immobiliare: la stessa Lafe infatti prevede che l'obbligo di ottenere il placet non vale solo per il trasferimento della proprietà fondiaria bensì per ogni negozio giuridico che conferisce a un soggetto straniero

la possibilità di disporre di un immobile il cui trasferimento necessita dell'autorizzazione in questione.

È per questo motivo che è considerato acquisto di un immobile anche l'acquisto delle partecipazioni in una persona giuridica (una società anonima, una società in accomandita per azioni e così via) il cui scopo effettivo sia l'acquisto di immobili, a meno che si tratti di società i cui titoli partecipativi siano quotati in una borsa svizzera. Analoghe considerazioni valgono anche per l'acquisto di partecipazioni di società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale (quali le società in nome collettivo o la società in accomandita semplice) ovvero per l'acquisto di partecipazioni a un fondo d'investimento immobiliare i cui certificati non siano negoziati in un mercato regolamentato.

L'obbligo di autorizzazione, infine, va rispettato anche nel caso in cui il titolare dell'immobile (ad esempio, un contribuente italiano o una società anonima a lui riconducibile) effettui una semplice intestazione fiduciaria dell'im-

L'ESCAMOTAGE

A parte la vendita, l'unica strada aperta potrebbe essere il ricorso a una fiduciaria

mobile o, più semplicemente, delle quote della società immobiliare: anche queste operazioni sono, infatti, considerate dalla legge federale svizzera alla stregua di veri e propri trasferimenti, nonostante si tratti, in realtà, di meri cambi di intestazione formale.

Se dunque la strada del rimpatrio giuridico si rende materialmente impraticabile, le uniche vie utilizzabili dal contribuente che sia titolare di immobili in Svizzera in violazione della normativa sul monitoraggio restano quella di vendere l'immobile e di rimpatriare la relativa somma o di porre in essere, almeno per l'anno 2008, un ravvedimento operoso (per il 2008 sono ancora aperti i termini).

Oppure, come ammesso dalle Entrate nella circolare 49/E del 23 novembre 2009, si può seguire anche la strada di conferire alla società fiduciaria italiana un mandato ad amministrare l'immobile (comunque con qualche complicazione: si veda sul punto il servizio di informazione a pagina 10). Quest'ultima soluzione pare possa, infatti, evitare al contribuente di dover fare i conti con la Lafe, in quanto - non essendoci alcun cambio di intestazione dell'immobile - manca il presupposto per l'attivazione della procedura di autorizzazione prevista dalla legge federale svizzera ovvero una modifica nell'intestazione della titolarità dei beni immobili che si intendono scudare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIARIO DELLO SCUDO

SANATORIA SENZA SEGRETI Tutti i lunedì un approfondimento

Nuovo appuntamento settimanale con lo scudo fiscale. Fino al termine del 15 dicembre prossimo, ogni lunedì Il Sole 24 Ore ha offerto e offre ai lettori il «diario dello scudo», con spiegazioni, chiarimenti e analisi sull'emersione delle attività detenute oltreconfine senza aver ottemperato alla normativa sul monitoraggio fiscale. Dal rimpatrio alla regolarizzazione, dalla dichiarazione riservata al versamento del 5 per cento, in queste pagine sono illustrati i principali aspetti dell'operazione di rientro di capitali e delle attività. Con la puntuale spiegazione dei chiarimenti via via emanati dalle Entrate. E per chi decide di non aderire, sanzioni più pesanti e inversione dell'onere della prova